



REPUBBLICA ITALIANA

179/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **61609** del ruolo generale, proposto dall'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonietta Coretti (*avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

contro

...Omissis..., nato a **...omissis...** il **...omissis...** (c.f.: **...omissis...**),

rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Renzo Filoia (*renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo digitale,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 182/2023 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, pubblicata in data 19.6.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 2.10.2025, il relatore, nonché l'avv. Giannico e l'avv. Filoia.

Svolgimento del processo

L'INPS si duole dell'epigrafata decisione con cui la Sezione territoriale, in composizione monocratica e in funzione di giudice delle pensioni, ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato - ex militare, con anzianità contributiva, alla data del 31.12.1995 di anni 16 e mesi 5 - al beneficio di cui all'art. 54 d.p.r. n. 1092/73, senza dichiarare la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori al dicembre 2016, in violazione degli artt. 2, r.d.l. n. 295/39 e 2948 c.c., concludendo per la parziale riforma della decisione impugnata e il conseguente riconoscimento del diritto, in applicazione del suddetto istituto, solo a far data dalla diffida notificata dal pensionato nel dicembre 2021.

Si è costituito l'appellato, chiedendo che il gravame sia rigettato, all'uopo osservando che, a mente dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, nella specie da individuarsi nella data della notifica del

provvedimento di riliquidazione della pensione definitiva, a sua volta adottato il 14.8.2020.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Ai fini motivazionali e in ossequio ai principi di sinteticità degli atti del giudice (art. 5, comma 2, c.g.c.) e del precedente conforme [art. 39, comma 1, lett. d) c.g.c. e art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.], vieppiù rafforzato in materia pensionistica (art. 167, comma 4, c.g.c.), può darsi integrale rimando alla pronuncia di questa stessa Sezione n. 94/2023 (v. pagg. 10 e ss.), adesiva alla tesi gravatoria quivi prospettata in un caso assolutamente analogo al presente, indirizzo peraltro recentemente ribadito anche da decisione di altra Sezione d'appello (C. conti, Sez. II App., sent. n. 219/2024), cui pure si rimanda.

In punto di fatto, non v'è contestazione tra le parti che solo con l'istanza del dicembre 2021 l'odierno appellato provvide a diffidare l'ente a riliquidare il proprio trattamento previdenziale con la rivalutazione contributiva stabilita dall'art. 54 d.p.r. n. 1092/73. Di guisa che, in applicazione del veduto indirizzo, ha errato il primo giudice nel disattendere l'eccepita prescrizione quinquennale dei ratei arretrati antecedenti al dicembre 2016.

Alla stregua delle superiori considerazioni e in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata andrà, dunque, riformata *in parte*

qua e, per l'effetto - previa declaratoria della prescrizione delle maggiori somme conseguenti all'applicazione dell'art. 54 d.p.d.r n. 1092/73 afferenti al periodo antecedente il dicembre 2016 - individuata la decorrenza del domandato beneficio a far data dal rateo pensionistico del dicembre 2021, oltre ad accessori come per legge.

La condanna alle spese segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'**INPS** e iscritto al n. **61609** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, condannando parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante, liquidate in € 1.500,00 onnicomprensive.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.10.2025.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Aurelio Laino

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 14/11/2025

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi